

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

fra

La società GRAND CASINÒ ADMIRAL SA, di seguito "GCA",
con sede a Mendrisio che inoltrerà entro fine settembre 2000 a Berna una domanda per
l'ottenimento di una concessione A, subordinatamente B, per esercitare l'attività di una sala da
gioco a Mendrisio

e

il Comune di Mendrisio (rappresentato dal Municipio)
di seguito il "Comune"

Preambolo

In passato le parti hanno già collaborato con successo allo sviluppo del CASINÒ ADMIRAL FOX TOWN a Mendrisio.

Con l'entrata in vigore della legge sulle case da gioco (LCG) il CASINÒ ADMIRAL FOX TOWN di Mendrisio ha dovuto chiudere le sue sale giochi.

Le parti desiderano ottenere una concessione per una casa da gioco a Mendrisio, preferibilmente per un gran casinò (concessione di tipo A). L'istanza per una concessione di sito (articolo 10, cpv.1 Legge sulle case da gioco) e per una concessione di gestione (articolo 10, cpv. 2 Legge sulle case da gioco) sarà formulata dalla GRAND CASINÒ ADMIRAL SA.

La presente convenzione è una lettera d'intenzione vincolante per le parti, già dalla sua firma. Essa vuole disciplinare i rapporti di collaborazione futura.

Tuttavia, gli impegni finanziari previsti all'art. 5 entreranno in vigore soltanto dopo che la GRAND CASINÒ ADMIRAL SA avrà ricevuto una concessione di tipo A o B dalla Confederazione.

In caso contrario la presente convenzione perderà la sua ragione d'essere e decadrà automaticamente.

Eventuali altri aspetti di dettaglio della futura collaborazione potranno essere fissati in future convenzioni secondo le necessità.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 : Accordo di base

Le parti si sono accordate e s'impegnano a sostenere la richiesta al Consiglio federale per il tramite della Commissione federale delle case da gioco per una concessione per una sala gioco di tipo A, subordinatamente di tipo B.

Articolo 2 : Richiesta di concessione

La GRAND CASINÒ ADMIRAL SA s'impegna a formulare l'istanza per una concessione di sito e una concessione di gestione per una casa da gioco di tipo A, eventualmente di tipo B, che verrà insediata nell'immobile denominato Fox Town a Mendrisio, stabile presso il quale la CASINÒ ADMIRAL FOX TOWN SA già svolse la sua attività nel passato (1997 - 2000).

Articolo 3 : Partecipazione al capitale

- a) Al Comune di Mendrisio la GRAND CASINO ADMIRAL SA concede un diritto di opzione per partecipare al capitale della società nella proporzione massima del 10%. Fino al 31 agosto 2001 il valore di questa partecipazione verrà calcolato sulla base dei mezzi propri (capitale e altri) figuranti a bilancio. Se invece l'esercizio totale o parziale del diritto d'opzione avvenisse più tardi allora il prezzo delle azioni si farà attraverso una trattativa tra le due parti partendo da una valutazione della società fatta da una riconosciuta società di revisione e consulenze internazionali.
- b) Qualora il Comune decidesse di rinunciare alla quota di capitale comperata, esso dovrà prioritariamente offrirla agli azionisti di maggioranza, a meno che la sua quota totale o parziale venga acquistata da un altro comune del Mendrisiotto e del Basso Ceresio.

Articolo 4: Diritto di informazione

- a) Gli azionisti di maggioranza della GCA SA s'impegnano ad informare il Comune su eventuali cambiamenti nella struttura dell'azionariato.
- b) Il Comune potrà chiedere direttamente all'ispettorato della GCA, attraverso la persona del presidente del Consiglio d'amministrazione, informazioni e rapporti su temi legati segnatamente all'ordine pubblico nel casinò e sui sedimi privati dello stesso.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller sets of initials, one appearing to be 'P.' and another 'A.', with a '7.' written below them.

Articolo 5: Contributi

5.1 La GRAND CASINO ADMIRAL SA s'impegna a versare al Comune, a partire del momento in cui la casa da gioco avrà cominciato la sua attività e fino alla scadenza della concessione o alla cessazione dell'attività di gioco per altri motivi, i contributi seguenti:

1. Nel caso di una concessione di tipo A (gran casinò):
 - a) un importo annuale di CHF 1 (un) milione di franchi.
 - b) Oltre a quest'importo fisso il Comune riceverà un importo supplementare pari al 2% del prodotto netto dei giochi, ottenuto dopo deduzione dal prodotto lordo dei giochi:
 - della tassa speciale sulle case da gioco,
 - della tassa di vigilanza e/o altri eventuali emolumenti della Commissione federale delle case da gioco.
2. Nel caso di una concessione di tipo B (kursaal):
 - a) un importo annuale di CHF 1 (un) milione di franchi.
 - b) Oltre a quest'importo fisso il Comune riceverà un importo supplementare pari al 2% del prodotto netto dei giochi, ottenuto dopo deduzione dal prodotto lordo dei giochi:
 - della tassa speciale sulle case da gioco,
 - delle tasse di vigilanza e/o altri eventuali emolumenti della Commissione federale delle case da gioco e
 - dell'importo della tassa speciale (percepita dalla Confederazione) riversato al Comune da parte del Cantone sulla base dell'articolo 43 della LCG.

5.2 Dovesse la casa da gioco cominciare, sospendere o cessare la sua attività durante l'anno civile i contributi annuali definiti in precedenza saranno dovuti pro rata tempore per il periodo durante il quale la casa da gioco sarà rimasta attiva.

5.3 Dato che il contributo versato al Comune è soggetto alle imposte presso la GRAND CASINO ADMIRAL SA, il versamento al Comune verrà ridotto della quota d'imposta comunale relativa al contributo stesso (sia sull'importo fisso, sia sull'importo variabile).

Articolo 6: Durata

La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione e rimane in vigore per tutta la durata della concessione e anche oltre se la concessione dovesse essere prolungata.

Articolo 7: Condizioni generali

Cambiamenti della presente convenzione devono avvenire per iscritto.

Le parti s'impegnano ad accordarsi sui dettagli della collaborazione, definendo, se del caso, i necessari contratti.

Se una delle precedenti condizioni contrattuali fosse in contrasto con una disposizione giuridica di tipo imperativo, le rimanenti condizioni restano in vigore.



La condizione nulla dovrà essere sostituita da un'altra rispettosa della legge, ordinanza o direttiva, fermo restando che la finalità perseguita da questa condizione dovrà venire salvaguardata anche nella sua nuova formulazione.

Articolo 9: Clausola arbitrale

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e / o esecuzione della presente convenzione, le parti decidono di comune accordo di demandare la decisione ad un Tribunale arbitrale composto da tre giudici; ciascuna parte designerà un arbitro entro il termine di 20 giorni dalla nascita del contenzioso; i due arbitri così designati avranno tempo ulteriori 20 giorni per determinarsi e nominare il Presidente del Tribunale arbitrale. Qualora non vi fosse concordanza, la scelta sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente pro tempore del tribunale Cantonale d'Appello. Il lodo sarà emanato con procedura rapida sulla base del diritto svizzero e del concordato intercantonale sull'arbitrato.

Articolo 8:

A questa convenzione si applica il diritto svizzero, foro di Mendrisio.

Fatto a Mendrisio il 19 settembre 2000.

Comune di Mendrisio



Grand Casinò Admiral SA

Il Presidente
Avv. Michele ROSSI

un membro del CdA
Eugenio FOGLIA

Per accettazione degli articoli 3 e 4,

firma per la ACE (ADMIRAL CASINOS & ENTERTAINMENT SA)

p.p. Susanne ZIMMERL

ppa

Susanne Zimmerl

Risoluzione Municipale N. 612 del 19.09.2000